



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria¹

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Approvato dalla I Commissione consiliare in data 19.12.2014
- Approvato con deliberazione del C.C. n° 93 del 22.12.2014
- Modificato e integrato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

¹ Intestazione integrata con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

INDICE²

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Campo di applicazione*
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento*
- Art. 3 - Terminologia*
- Art. 4 - Sede del Consiglio comunale*
- Art. 5 - Entrata in carica dei consiglieri*
- Art. 6 - Dimissioni dei consiglieri*
- Art. 7 - Pubblicità e spese elettorali*

TITOLO II - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- Art. 8 - Presidenza del Consiglio*
- Art. 9 - Convalida degli eletti*
- Art. 10 - Nomina della Giunta*
- Art. 11 - Documento programmatico*
- Art. 12 - Dichiarazioni in ordine al documento programmatico*
- Art. 13 - Dibattito sulle dichiarazioni in ordine al documento programmatico*
- Art. 14 - Chiusura del dibattito e votazione del documento programmatico*

CAPO 2 - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Sezione 1[^] - Gruppi consiliari

- Art. 15 - Organizzazione dei gruppi consiliari*
- Art. 16 - Sede dei gruppi*
- Art. 17 - Commissione permanente dei capi gruppo*

Sezione 2[^] - Commissioni comunali permanenti

- Art. 18 - Istituzione delle Commissioni*
- Art. 19 - Nomina e composizione delle Commissioni*
- Art. 20 - Sostituzioni*
- Art. 21 - Presidenza e Segreteria delle Commissioni*
- Art. 22 - Compito delle Commissioni*
- Art. 23 - Competenze per materia delle Commissioni permanenti*
- Art. 24 - Convocazione delle Commissioni*
- Art. 25 - Apertura delle sedute delle Commissioni*
- Art. 26 - Sedute delle Commissioni*
- Art. 27 - Verbali delle sedute delle Commissioni*
- Art. 28 - Richiesta di atti*
- Art. 29 - Discussione in Consiglio*
- Art. 30 - Disposizioni transitorie*

Sezione 3[^] - Commissioni speciali

- Art. 31 - Istituzione, composizione e funzionamento*

² Indice aggiunto con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I - DIRITTI

Sezione 1[^] - Diritto di informazione: visurazione e copia di atti

- Art. 32 - Diritti dei Consiglieri*
- Art. 33 - Condizioni e limiti all'esercizio del diritto dei Consiglieri*
- Art. 34 - Atti e documenti ottenibili in visione o in copia*
- Art. 35 - Procedura per ottenere atti e documenti in visione*
- Art. 36 - Procedura per ottenere atti e documenti diversi dalle deliberazioni*
- Art. 37 - Procedura per il rilascio di copia delle deliberazioni*
- Art. 38 - Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle aziende dipendenti*
- Art. 39 - Diritti di iniziativa dei Consiglieri*
- Art. 40 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni*
- Art. 41 - Interrogazione*
- Art. 42 - Interpellanza*
- Art. 43 - Svolgimento delle interpellanze in aula*
- Art. 44 - Trasformazione dell'interpellanza in mozione*
- Art. 45 - Mozione*
- Art. 46 - Svolgimento della discussione sulle mozioni*
- Art. 47 - Dichiarazione e procedure di urgenza delle mozioni e interpellanze*
- Art. 48 - Ritiro delle interpellanze e mozioni*

Sezione 3[^] - Altri diritti

- Art. 49 - Aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri*

CAPO II - DOVERI

Sezione 1[^] - Segreto - Astensione

- Art. 50 - Obbligo del segreto*
- Art. 51 - Astensione*

Sezione 2[^] - Altri doveri

- Art. 52 - Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio*

CAPO III – NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 53 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali*
- Art. 54 - Funzioni rappresentative*

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - RIUNIONI

- Art. 55 - Periodicità delle riunioni*
- Art. 56 - Riunioni urgenti*

CAPO II - SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSILIARE

Sezione 1[^] - Convocazione

- Art. 57 - Data delle adunanze*
- Art. 58 - Avvisi di convocazione*
- Art. 59 - Contenuto dell'avviso di convocazione*
- Art. 60 - Avvisi di seconda convocazione*
- Art. 61 - Avvisi per le sedute di aggiornamento*

Sezione 2^ - Ordine del giorno

Art. 62 - Compilazione dell'ordine del giorno

Art. 63 - Rifiuti di iscrizione all'ordine del giorno

Art. 64 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

Art. 65 - Pubblicazione e diffusione

Sezione 3^ - Adunanze

Art. 66 - Adunanza del Consiglio

Art. 67 - Numero legale

Sezione 4^ - Sedute

Art. 68 - Apertura della seduta

Art. 69 - Adunanze di seconda convocazione

Art. 70 - Presidenza delle sedute

Art. 71 - Attribuzioni del Presidente

Art. 72 - Pubblicità e segretezza delle sedute

Art. 73 - Nomina degli scrutatori

Art. 74 - Verifica del numero legale

Art. 75 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Art. 76 - Comunicazioni del Presidente

Art. 77 - Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale

Art. 78 - Argomenti ammessi alla trattazione

Art. 79 - Ordine di trattazione degli argomenti

Sezione 5^ - Discussione

Art. 80 - Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

Art. 81 - Apertura della discussione

Art. 82 - Intervento dei consiglieri

Art. 83 - Fatto personale

Art. 84 - Mozione d'ordine

Art. 85 - Argomenti discussi in Commissione consiliare

Art. 86 - Presentazione di modifiche all'ordine del giorno e di emendamenti nel corso della discussione

Art. 87 - Discussione e votazione di emendamenti e di modifiche agli ordini del giorno

Art. 88 - Pareri

Art. 89 - Conclusione della discussione

Sezione 6^ - Votazione

Art. 90 - Dichiarazione di voto

Art. 91 - Sistemi di votazione

Art. 92 - Votazione palese

Art. 93 - Votazione segreta

Art. 94 - Votazione per singole parti

Art. 95 - Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione

Art. 96 - Approvazione delle proposte

Art. 97 - Votazione infruttuosa per parità di voti

Art. 98 - Nomina di rappresentanti di maggioranza e di minoranza

Sezione 7^ - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

Art. 99 - Scrutinio

Art. 100 - Proclamazione dell'esito della votazione

Sezione 8^ - Disciplina delle sedute

- Art. 101 - Attribuzioni del Presidente*
- Art. 102 - Disciplina dei consiglieri*
- Art. 103 - Tumulto in aula*
- Art. 104 - Disciplina del pubblico*
- Art. 105 - Servizio di polizia durante la seduta*

Sezione 9^ - Partecipazione degli assessori

- Art. 106 - Convocazione degli assessori*

Sezione 10^ - Partecipazione del Segretario, dei dirigenti e dei revisori dei conti

- Art. 107 - Partecipazione del Segretario*
- Art. 108 - Esercizio delle funzioni di segretario*
- Art. 109 - Compiti del Segretario*
- Art. 110 - Partecipazione dei funzionari*
- Art. 111 - Partecipazione dei revisori dei conti*

Sezione 11^ - Verbalizzazione

- Art. 112 - Redazione del processo verbale delle sedute*
- Art. 113 - Contenuto del verbale*
- Art. 114 - Firma dei verbali*
- Art. 115 - Approvazione e rettifiche dei verbali*

CAPO III - DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

Sezione 1^ - Disposizioni generali

- Art. 116 - Incarichi a consiglieri*
- Art. 117 - Ratifiche delle deliberazioni d'urgenza*
- Art. 118 - Adozione delle deliberazioni*
- Art. 119 - Pubblicazione delle deliberazioni*
- Art. 120 - Controllo, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni*
- Art. 121 - Invalidità e nullità delle deliberazioni*
- Art. 122 - Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni*

Sezione 2^ - Particolari deliberazioni consiliari

- Art. 123 - Mozione di sfiducia*
- Art. 124 - Sostituzione dei singoli assessori cessati dalla carica*
- Art. 125 - Adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto*

CAPO IV - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 126 - Elezione del Collegio dei revisori dei conti*

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 127 - Norma transitoria*
- Art. 128 - Entrata in vigore*

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Campo di applicazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di PALMI sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari *che* non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Presidente, udito il Segretario generale³.
3. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che provvede seduta stante, senza discussione.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, *per iscritto*, al *Presidente*.⁴
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla I^a Commissione (Organi Istituzionali).
3. Qualora nella I^a Commissione l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Componenti, la soluzione e' rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte *per iscritto* al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.⁵
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3

Terminologia

1. Agli effetti delle presenti norme valgono i seguenti termini e definizioni:
 - a) adunanza - riunione dei Consiglieri e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in "seduta".
 - b) aula consiliare - sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri, alla Giunta e alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico ed ai rappresentanti della stampa;
 - c) convocazione - invito ai Consiglieri per intervenire all'adunanza;
 - d) quorum strutturale - è il numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - e) quorum funzionale - è il numero dei Consiglieri votanti per l'assunzione delle deliberazioni;
 - f) seduta - è l'adunanza dei Consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, ne fa la proclamazione e dà inizio ai lavori consiliari;
 - g) ordine del giorno - elenco degli argomenti di cui deve trattarsi nella seduta;
 - h) consigliere anziano - E' consigliere anziano chi ha riportato la maggiore cifra individuale. Tale cifra è data dalla cifra elettorale di lista (voti di lista) aumentata dai voti di preferenza. Nel caso di parità di cifra individuale, quello più anziano d'età;

³ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

⁴ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

⁵ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

- i) aggiornamento dei lavori - E' il rinvio ad una seduta successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel disporre il rinvio il Consiglio stabilisce la data della seduta per la prosecuzione dei lavori;
- j) seduta di prosecuzione - E la seduta stabilita con l'aggiornamento dei lavori;
- k) verbale o processo verbale (nel presente Regolamento i due termini sono usati come sinonimi) è l'atto pubblico mediante il quale vengono esterne in forma di documentazione le operazioni costituenti il procedimento collegiale del Consiglio (discussione, votazione, deliberazione).

Art. 4

Sede del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale ha sede nel Palazzo S. Nicola sito in piazza Municipio.
2. Il Presidente, sentiti i capi dei gruppi consiliari, può stabilire di riunire, in via eccezionale, il Consiglio in sede diversa quando sussistono particolari esigenze.
3. La segreteria comunale funge da segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta da parte dei Consiglieri di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

Art. 5

Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 6

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo *secondo le vigenti disposizioni di legge*. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.⁶

Art. 7

Pubblicità delle spese elettorali

1. Ai sensi dell'art.24 dello Statuto comunale, i delegati delle liste di candidati per le elezioni del Consiglio comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei Consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.
2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro 60 giorni dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d'opera ed i mezzi di finanziamento.
3. La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all'Albo Pretorio *on line* per un periodo di 30 giorni.⁷

⁶ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

⁷ Comma integrato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

TITOLO II - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 8 Presidenza del Consiglio

1. Il Consigliere anziano assume la presidenza del Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni nella quale si esamina la condizione degli eletti ai fini della loro convalida.
2. Detta seduta deve essere convocata dal Sindaco entro e non oltre il **termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione**. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Precedentemente all'approvazione del documento programmatico di cui all'art. 11 del presente regolamento, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, provvede all'elezione, mediante appello nominale, del Presidente del Consiglio. La votazione avviene dopo la convalida degli eletti e richiede una maggioranza qualificata di 2/3. In caso di votazione infruttuosa dopo la seconda seduta si procederà con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Le votazioni, ove necessarie, si svolgeranno in tre sedute diverse.⁸
4. Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio procederà, con lo stesso sistema di votazione, alla nomina del vice Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio presiede tutte le sedute del Consiglio ed è sostituito dal Vice presidente solo nei casi di assenza o impedimento.
6. Le funzioni vicarie del Presidente competono, in primo luogo, al Vicepresidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al Consigliere anziano e via agli altri Consiglieri in ordine di anzianità.

Art. 9 Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio comunale, convocato dal Sindaco, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma *delle vigenti disposizioni di legge*, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussistono alcune delle cause previste dalla medesima legge;⁹
2. Il consiglio provvede alle sostituzioni dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili a termini *delle vigenti disposizioni di legge*;¹⁰
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni *del titolo III, capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.*;¹¹
4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.
5. Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia che trattasi della loro convalida, sia che si contrastino le operazioni elettorali.
6. Nella stessa seduta di cui al comma (1) il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e

⁸ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

⁹ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

¹⁰ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

¹¹ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

provvede, seduta stante, alla convalida dei surrogati. Questi, se presenti in aula sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori incombeni consiliari.

Art. 10 Nomina della Giunta

1. Per quanto concerne la nomina della Giunta, si applicano le norme di cui agli artt. 34 e seguenti del vigente Statuto Comunale.

Art. 11 Documento programmatico

1. Per quanto concerne l'approvazione del documento programmatico, avviene con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri partecipanti ed aventi diritto al voto; la redazione ed approvazione del documento programmatico avviene tenendo conto di quanto previsto dagli artt. 9, 19 e 46 dello Statuto Comunale.

Art. 12 Dichiarazione in ordine al documento programmatico

1. Il Sindaco svolge le dichiarazioni in ordine al documento programmatico in seduta pubblica.

Art. 13 Dibattito sulle dichiarazioni in ordine al documento programmatico

1. Il Presidente, dopo aver dichiarato la chiusura della fase delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 12, apre il dibattito sulle dichiarazioni stesse.
2. Al dibattito sono ammessi a parlare i Consiglieri, in ragione di uno per ciascuna lista elettorale, secondo l'ordine delle richieste. *La durata di ciascun intervento deve essere contenuta entro i 10 minuti; rimane ferma la facoltà per ciascun Consigliere di presentare osservazioni scritte da allegare al verbale e che andranno considerate parte integrante dello stesso.*¹²
3. Per la disciplina degli interventi si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 77 - 82;
4. A ciascuno degli intervenuti è consentito di riprendere brevemente la parola non più di una volta per un tempo non superiore a 5 minuti.

Art. 14 Chiusura del dibattito e votazione del documento programmatico

1. Quando tutti i richiedenti hanno svolto l'intervento, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone in votazione il documento programmatico, attenendosi alle disposizioni di cui agli artt 89 e seguenti.
2. I Consiglieri hanno diritto di motivare il loro voto e richiedere che sia fatto constatare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano. La motivazione, se orale, è inserita sinteticamente nel verbale; se scritta, è riportata integralmente.
3. La votazione a scrutinio palese è fatta per appello nominale; l'esito accertato dal segretario generale, è comunicato al Presidente.
4. Il Presidente, qualora la votazione di cui al precedente art. 11 abbia avuto esito positivo, proclama l'approvazione del documento stesso.

CAPO 2 GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

¹² Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

Sezione I[^] - Gruppi consiliari

Art. 15

Organizzazione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.
3. I candidati a Sindaco, eletti Consiglieri Comunali, si considerano appartenenti al gruppo della lista, della coalizione che lo ha candidato a Sindaco, che ha conseguito il maggior numero di voti, salvo che voglia aderire ad altro gruppo già presente in Consiglio Comunale o a quello misto.
4. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri; tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito uno o due seggi in consiglio, il Consigliere/i eletto/i in tale lista viene/vengono considerato/i "gruppo" a tutti gli effetti.
5. Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi, con motivata deliberazione del Consiglio ai Consiglieri che, almeno in numero di tre, recedono dal medesimo gruppo della lista in cui sono stati eletti.
6. I Consiglieri appartenenti a liste con il solo candidato eletto o i Consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi possono costituire un unico "gruppo misto".
7. Ogni gruppo deve comunicare al Presidente il nome del proprio capogruppo; in mancanza si considera tale il Consigliere appartenente al gruppo più anziano per età.

Art. 16

Sede dei gruppi

1. Ai gruppi consiliari sono assegnati, con provvedimento del Sindaco, idonei locali arredati per l'esplicazione delle loro mansioni consiliari, compatibilmente con le strutture a disposizione.
2. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono notificati o consegnati presso la sede di cui al precedente comma, ovvero, *in alternativa, all'indirizzo PEC del capogruppo.*¹³

Art. 17

Commissione permanente dei capi gruppo

1. Per la predisposizione del calendario, e programma dei lavori consiliari e per ogni altra questione relativa al funzionamento del Consiglio, è costituita la Conferenza dei Capi Gruppo, composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e dai Capi Gruppo consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi.
2. Il Sindaco e il Segretario generale fanno parte della Commissione con funzioni consultive.
3. Le decisioni sono comunicate dal Presidente al Consiglio comunale.
4. La conferenza dei capi gruppo è convocata dal Presidente del consiglio con avviso *da inviarsi almeno 48 ore prima della data stabilita all'indirizzo PEC ufficiale di ciascun Consigliere.*¹⁴

Sezione 2[^] - Commissioni comunali permanenti

Art. 18

Istituzione delle Commissioni

¹³ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

¹⁴ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

1. Il Consiglio comunale all'inizio del suo mandato istituisce, subito dopo la costituzione dei gruppi consiliari ed ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, nel proprio seno Commissioni permanenti, determinando per ciascuna le materie di competenza.

Art. 19 **Nomina e composizione delle Commissioni**

1. Il Consiglio comunale procede, nella sua seconda riunione, alla nomina delle Commissioni permanenti, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.
2. Le Commissioni sono composte da un rappresentante per ogni gruppo consiliare il cui voto avrà valore proporzionale all'entità numerica del gruppo di appartenenza, designata dai rispettivi capigruppo. La partecipazione darà diritto ad un gettone di presenza equiparato a quello del Consiglio Comunale.
3. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari.
4. Ogni Commissione elegge, nel proprio seno, un Presidente, un vice Presidente ed un Consigliere segretario.
5. Il Sindaco e il vice Sindaco possono intervenire alle sedute delle Commissioni. Gli Assessori partecipano ogni qualvolta si tratti di materia inerente al settore cui sono preposti.
6. Tutti i Consiglieri possono partecipare, con il consenso del presidente, alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle votazioni e senza diritto a gettoni di presenza.

Art. 20 **Sostituzioni**

1. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente di un componente della Commissione, ogni Capogruppo, sentiti i componenti del gruppo medesimo, effettua la relativa sostituzione che comunica al Presidente della Commissione ed al Sindaco.
2. Ogni Gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il Consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire delegando un altro Consigliere del suo gruppo; la sostituzione deve essere comunicata, prima della seduta, al Presidente ed al Segretario della Commissione.

Art. 21 **Presidenza e Segreteria delle Commissioni**

1. Ogni commissione elegge, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente fra i consiglieri *nominati dal Consiglio comunale*.¹⁵
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. Le Commissioni eleggono al proprio interno il Segretario, che si occupa della stesura dei verbali; la documentazione relativa alle Commissioni è custodita presso la segreteria dell'Ufficio Organi Istituzionali.

Art. 22 **Compito delle Commissioni**

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:
 - a) esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino loro deferite dal Consiglio comunale o dal Sindaco;
 - b) esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandoli al Presidente del Consiglio o al Sindaco i quali decideranno sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio o della Giunta;

¹⁵ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

- c) esprimere, a richiesta del Sindaco e del Presidente del Consiglio, pareri preliminari di natura non vincolante.
2. Le proposte di deliberazione per le quali è richiesto il preventivo parere delle Commissioni, sono trasmesse, a cura della Segreteria Comunale, ai Presidenti delle Commissioni competenti, affinché convochino la riunione delle commissioni per la formulazione del parere con la contemporanea restituzione degli atti allo stesso ufficio.
3. Le Commissioni esprimono i loro pareri non vincolanti in tempo utile rispetto alla data di convocazione del Consiglio Comunale; qualora la Commissione non fosse stata convocata, ovvero non avesse espresso alcun parere, la discussione dell'argomento avviene in Consiglio Comunale.¹⁶

Art. 23

Competenze per materia delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza per tutte le attività e problemi dell'Amministrazione comunale, delle Aziende speciali e Istituzioni, delle Società a partecipazione comunale e delle gestioni in economia e in concessione.
2. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro o, con autorizzazione del Consiglio, proprie sottocommissioni per l'esame di determinati argomenti.
3. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle Commissioni, il Presidente ne deferisce l'esame alla Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più Commissioni.

Art. 24

Convocazione delle Commissioni

1. La prima convocazione delle commissioni è disposta dal Presidente del Consiglio entro 20 giorni dalla loro istituzione; le convocazioni successive sono disposte dal Presidente della Commissione;¹⁷
2. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione, in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richieda un numero di componenti rappresentativi di almeno 2/5 dei Consiglieri comunali in carica, oppure i 2/5 dei componenti della Commissione inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di omissione, provvede il Presidente del Consiglio.
3. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, sono stabiliti dal Presidente previa comunicazione agli Assessori interessati agli argomenti in discussione e comunicati a tutti i componenti della Commissione, al Sindaco, e al Segretario Generale.
4. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio.

Art. 25

Apertura delle sedute delle Commissioni

1. Il Presidente, accertata la presenza di almeno la maggioranza dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.
2. Trascorsa mezz'ora da quella stabilita per l'inizio della seduta, la Commissione può cominciare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei componenti presenti.
3. Quando si adottano deliberazioni, il Presidente deve accertare che vi sia la presenza di cui al primo comma.
4. Qualora manchi il numero legale di cui al comma 1, il Presidente ne fa dichiarazione e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

¹⁶ Comma modificato e integrato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

¹⁷ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

5. Il Sindaco e gli Assessori non concorrono alla formazione del numero legale di cui al comma 1.

Art. 26 **Sedute delle Commissioni**

1. Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relativi al funzionamento del Consiglio comunale, del quale le dette Commissioni sono proiezioni.
2. Alle sedute delle Commissioni, su richiesta di un componente, possono partecipare funzionari del Comune e/o soggetti esterni a titolo gratuito;
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune;
4. Le persone, invitate dal Presidente della Commissione anche su richiesta dei singoli componenti, per essere sentite su argomenti all'ordine del giorno, prenderanno, dopo l'audizione, posto nello spazio riservato al pubblico.
5. Il Presidente della Commissione o il suo Vice riferisce al Consiglio sull'andamento dei lavori della sua Commissione e dà notizia dei pareri espressi. Su tali comunicazioni non si apre la discussione.

Art. 27 **Verbali delle sedute delle Commissioni**

1. I verbali, redatti dal Consigliere segretario nell'apposito registro della Commissione, conterranno soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga dai singoli Consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione.
2. Il verbale è approvato nella stessa seduta.
3. Quando ritenuto necessario per successivi provvedimenti, copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, agli Assessori competenti per materia e al Segretario Generale.

Art. 28 **Richiesta di dati**

1. Ogni Commissione, prima di procedere all'esame degli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta al Presidente del Consiglio perché sia sentito il parere di altra Commissione.
2. Le Commissioni possono, per l'adempimento dei loro compiti, chiedere al Sindaco, agli Assessori chiarimenti, informazioni e notizie su argomenti da questi delegati alla Commissione ed agli Uffici competenti atti e documenti d'ufficio, anche in copia, che devono essere forniti al più presto.
3. Tali richieste di norma devono pervenire agli uffici in forma scritta.

Art. 29 **Discussione in Consiglio**

1. *Le argomentazioni discusse ed approvate in sede di Commissione non sono oggetto di discussione generale da parte del Consiglio, salvo eccezioni e previa specifica richiesta motivata da parte di almeno 1/3 dei Consiglieri comunali presenti.*¹⁸
2. Le minoranze, se lo ritengono opportuno, possono presentare le loro relazioni che sostituiscono in aula la discussione generale da parte del Consiglio.
3. Qualora *almeno 1/3 dei Consiglieri* chieda che si proceda alla discussione si applicano le disposizioni del successivo art. 89.¹⁹

¹⁸ Comma sostituito con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

¹⁹ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

Art. 30
Disposizione transitoria

1. In ottemperanza al disposto del precedente art. 18 le Commissioni permanenti sono così costituite:

- I^a Commissione - personale, organi istituzionali ed affari generali;
- II^a Commissione - economia e finanze;
- III^a Commissione - lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente;
- IV^a Commissione - cultura, istruzione, servizi sociali, sport e turismo;
- V^a Commissione - servizi pubblici ed attività produttive.

Sezione 3^a - Commissioni speciali

Art. 31
Istituzione, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio, con le modalità di cui alla precedente sezione e all'art. 33 dello Statuto, istituisce, quando a suo giudizio è necessario:

- a) Commissioni incaricate di esprimere indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
- b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. La Commissione di inchiesta può essere istituita:

- a) su proposta del Sindaco;
- b) a richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, con l'indicazione dei motivi.

3. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla precedente Sez. 2^a.

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I DIRITTI

Sezione I[^] - Diritto di informazione: Visurazione e copie di atti.

Art. 32 Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali in carica hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e della Giunta comunale e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - c) di ottenere copia di atti e di documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
2. I Consiglieri comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

Art. 33 Condizioni e limiti all'esercizio del diritto del Consiglieri

1. Il diritto dei Consiglieri, di cui al precedente articolo, è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) che gli atti, documenti e provvedimenti di cui è richiesta visione o copia, abbiano stretta attinenza con i compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione;
 - b) che siano indicati i motivi della richiesta in relazione all'incarico conferito dal Consiglio Comunale.
2. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 34 Atti e documenti ottenibili in visione o in copia

1. E' consentito ai Consiglieri comunali ed ai gruppi consiliari di chiedere in visione tutti gli atti e documenti conservati nell'archivio e negli altri uffici comunali.
2. E' altresì, consentito ottenere in visione i provvedimenti adottati dall'ente e gli atti preparatori in essi richiamati, intendendo per tali le deliberazioni degli organi istituzionali del Comune e delle Commissioni regolarmente istituite, e dei provvedimenti degli organi monocratici comunali.
3. Di norma i Consiglieri possono richiedere copia degli atti e documenti ottenibili in visione.

Art. 35 Procedura per ottenere atti e documenti in visione

1. Il Consigliere Comunale e i Capi Gruppo consiliari per ottenere atti in visione devono fame richiesta al funzionario competente
2. Il funzionario, cura la ricerca ed agevola la visura degli atti e documenti, che di norma avverrà contestualmente.
3. qualora per obiettive difficoltà riscontrate nel reperimento degli atti e documenti, la richiesta non può essere evasa tempestivamente, il funzionario dovrà comunque soddisfarla entro cinque giorni.

Art. 36

Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni

1. Il Consigliere comunale o i capi gruppo consiliari che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie o di atti, documenti e provvedimenti dei quali, ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento, hanno diritto di prendere visione, devono fare domanda al funzionario preposto.
2. Il funzionario entro cinque giorni dalla presentazione della stessa rilascia copia degli atti, documenti e provvedimenti richiesti.
3. Ove la copia richiesta sia riservata per espressa disposizione di legge o la sua diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, il funzionario informerà il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio che in caso di non accoglimento della domanda forniranno motivazione scritta.

Art. 37

Procedura per il rilascio di copia delle deliberazioni

1. Il Consigliere o il capo gruppo consiliare può avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale quale che ne sia il contenuto.
2. Il Consigliere o il capo gruppo può avere anche in copia degli atti ai quali, nel testo della deliberazione, si faccia riferimento, a condizione però che costituiscano parte integrante della deliberazione di cui è chiesta copia.
3. Le copie rilasciate ai sensi del precedente e del presente articolo non sono assoggettabili all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria.

Art. 38

Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle aziende dipendenti

1. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende speciali e di enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare, con le stesse modalità previste negli articoli precedenti.

Art. 39

Diritti di iniziativa dei Consiglieri

1. In ordine ad ogni *punto* sottoposto a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.²⁰
2. E' consentito ai Consiglieri di svolgere, previa autorizzazione del Presidente, nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.

Art. 40

Diritto di presentazioni di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni formulandole per iscritto.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
3. *Ciascun Consigliere non può svolgere nella stessa seduta più di tre interpellanze, interrogazioni a risposta orale o mozioni.*²¹
4. *Le interrogazioni, interpellanze e mozioni vengono trattate nella seduta consiliare immediatamente successiva alla loro presentazione (a condizione che siano pervenute prima*

²⁰ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

²¹ Comma sostituito con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

dell'invio della convocazione della seduta consiliare da parte del Presidente - la prova è offerta dal numero di protocollo dell'atto -); alle interrogazioni (cui non è stata data risposta scritta) ed interpellanze è dedicato un tempo non superiore a 60 minuti per ciascuna seduta; tutte le interrogazioni ed interpellanze che non si è riusciti a trattare nel termine indicato, saranno differite alla seduta consiliare immediatamente successiva. Laddove una interrogazione e/o interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, a ciascuno di loro verrà attribuita la paternità ai fini del calcolo indicato al comma 3.²²

Art. 41 **Interrogazione**

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco, alla Giunta o al Presidente del Consiglio nelle rispettive competenze per conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.
2. All'interrogazione viene data, entro trenta giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Sindaco, dall'Assessore competente in materia o dal Presidente del Consiglio.
3. Ove il termine anzidetto non venga osservato, l'interrogazione sarà trattata in aula nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente commissione consiliare.
4. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare *sempre nei limiti di cui all'art. 40 comma 3*; in tale seduta le dichiarazioni del Presidente o dell'assessore competente non possono superare i *cinque* minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è dato per la replica un tempo di non oltre *tre* minuti.²³

Art. 42 **Interpellanza**

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi della condotta dell'amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno delle sedute consiliari secondo l'ordine di presentazione.
3. In ogni seduta devono essere trattate, secondo l'ordine di presentazione, tutte le interpellanze pervenute antecedentemente alla convocazione del Consiglio Comunale, *seppur con i limiti di cui all'art. 40 comma 3*.²⁴
4. L'interpellante può chiedere che l'interpellanza venga discussa, anziché in aula, nella competente Commissione consiliare.
5. Le interpellanze, alle quali il Sindaco o l'Assessore competente *ovvero un Consigliere all'uopo delegato* abbiano ritenuto di dare risposta scritta o che siano state trattate in Commissione, non vengono discusse in aula consiliare, salvo che l'interpellante ne faccia espressa richiesta.²⁵

Art. 43 **Svolgimento delle interpellanze in aula**

1. L'interpellanza viene letta dal Presidente salvo preventiva contraria richiesta dell'interpellante che potrà illustrarla, avendo a disposizione non più di 5 minuti.²⁶

²² Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

²³ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

²⁴ Comma integrato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

²⁵ Comma integrato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

²⁶ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

2. La risposta del Presidente o dell'assessore competente *ovvero un Consigliere all'uopo delegato* non può superare i 5 minuti e potrà dar luogo alla replica dell'interpellante per dichiararsi soddisfatto o no della risposta, mantenendosi nel tempo di 3 minuti.²⁷
3. L'interpellanza presentata da più Consiglieri viene svolta dal primo firmatario o, in caso di sua assenza o di rinuncia, da uno degli altri firmatari; per il rimanente si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

Art. 44
Trasformazione dell'interpellanza in mozione²⁸

1. *Nella ipotesi in cui, in esito alla risposta fornita sulla singola interpellanza, almeno 1/3 dei Consiglieri comunali dovessero ritenere la questione oggetto della stessa meritevole di approfondimento, potranno presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.*

Art. 45
Mozione

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento.
2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione; essa, però, non comporta le dimissioni del Sindaco, né può trasformarsi nella mozione di sfiducia di cui all'art. 127 del presente Regolamento.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto ed è trattata nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
4. Nel corso dell'istruttoria la mozione consistente in una proposta di deliberazione, deve essere corredata dai pareri di regolarità tecnica cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, rilasciati dal Responsabile di gestione competente per materia;
5. La mozione è redatta dal Consigliere proponente con il supporto tecnico amministrativo del Segretario generale e/o dei funzionari competenti per materia secondo l'oggetto della medesima.
6. La discussione della mozione ha comunque luogo non oltre la prima seduta consiliare successiva alla presentazione oppure nel corso della seduta in cui si svolge un dibattito sulla materia relativa alla mozione medesima.

Art. 46
Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al Titolo IV, Capo II, Sez. V, VI e VII del presente Regolamento.
2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente comma.
3. Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.
4. Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

²⁷ Comma modificato e integrato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

²⁸ Articolo sostituito con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

Art. 47

Dichiarazione e procedure di urgenza delle mozioni e interpellanze

1. I Consiglieri possono chiedere che la propria mozione o la propria interpellanza sia riconosciuta urgente.
2. Sulle richieste decide il Presidente, sentiti i capi gruppo.
3. Della decisione è data notizia al Consiglio dal Presidente nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione della richiesta, fissando la data della discussione.

Art. 48

Ritiro delle interpellanze e mozioni

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando sono poste in discussione l'interpellanza o la mozione, queste si danno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Sezione 3ª - Altri diritti.

Art. 49

Aspettative, permessi ed indennità spettanti ai Consiglieri

1. Il Consiglio comunale conformerà le sue deliberazioni in ordine alle aspettative, permessi ed indennità spettanti ai Consiglieri, *alle vigenti disposizioni di legge*.²⁹
2. Il Presidente, affinché tutti i Consiglieri possano esercitare effettivamente il mandato, stabilirà il giorno e le ore delle convocazioni del Consiglio tenendo in considerazione le indicazioni che al detto fine gli saranno pervenute dai Capi Gruppo.
3. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali è quella prevista *dalle vigenti disposizioni di legge*;³⁰

CAPO II DOVERI

Sezione 1ª Segreto - Astensione.

Art. 50

Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Il segreto va comunque mantenuto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete.

Art. 51

Astensione

1. Oltre ai casi di astensione di cui all'art. 95 del presente Regolamento, i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado (art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

²⁹ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

³⁰ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

Sezione 2^a - Altri doveri.

Art. 52

Interventi dei consiglieri alle riunioni del Consiglio³¹

1. E' dovere dei Consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze per iscritto, entro 10 giorni, con apposita comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 26 comma 2 dello Statuto, dichiara la decadenza dei Consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi, nonché in tutti i casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge. Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, gravi motivi familiari, affari indilazionabili.³²
3. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza all'interessato;
4. *Il Consiglio comunale può riunirsi, oltreché in modalità tradizionale detta "in presenza", che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:*
 - a) *con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati "da remoto";*
 - b) *in forma mista, con alcuni componenti "in presenza" ed altri componenti collegati "da remoto" in videoconferenza.*
5. *Nel caso della riunione in forma mista, di cui alla lett. b), il Presidente ed il Segretario devono comunque partecipare "in presenza".*
6. *Le sedute del Consiglio comunale - su decisione del Presidente, sentiti i Capigruppo - possono tenersi anche esclusivamente in videoconferenza "da remoto", in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché per esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali e imprevedibili.*
7. *Relativamente alle sedute che si tengono esclusivamente in videoconferenza, nonché rispetto ai componenti comunque collegati "da remoto", il Segretario accerta - tramite l'audio e il video - l'identità dei componenti, ai quali potrà anche essere chiesto di esibire un documento di identità. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno.*
8. *La contestualità della partecipazione dei consiglieri in presenza e di quelli collegati in modalità remota per tutta la durata della seduta è riportata nel verbale, evidenziando le eventuali assenze e i loro effetti sullo svolgimento dei lavori consiliari.*
9. *Il Presidente, avvalendosi degli uffici comunali competenti, individua - tra quelli disponibili nel mercato - l'applicativo che verrà utilizzato per lo svolgimento delle sedute in modalità videoconferenza o in forma mista, idoneo a garantire l'identità e la tracciabilità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.*
10. *I componenti che intendono avvalersi della facoltà di collegamento in videoconferenza "da remoto" dovranno comunicare al Presidente la disponibilità domestica, a loro cura e spese, della strumentazione informatica (PC o tablet dotati di webcam e microfono, telefoni cellulari, disponibilità di adeguata connessione Internet).*
11. *Le deliberazioni trattate nel corso delle sedute che si tengono esclusivamente in videoconferenza sono approvate per appello nominale. Parimenti, per appello nominale è espresso il voto dei componenti collegati "da remoto" durante le sedute che si tengono in forma mista.*
12. *Qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".*
13. *Le disposizioni del presente articolo, commi 4/12, si applicano - per quanto compatibili - alle componenti interne del Consiglio comunale: Commissioni e Conferenza dei capi gruppo.³³*

CAPO III

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

³¹ Rubrica sostituita con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

³² Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

³³ Commi aggiunti con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

Art. 53
Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far *parte* un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.³⁴
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154 e s.m.i.; Quando e' stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa e' effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
3. Nei casi in cui e' previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo Gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalit  di cui al presente comma.

Art. 54
Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, pu  essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

³⁴ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I RIUNIONI

Art. 55 Periodicità delle riunioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma con cadenza mensile o bimestrale ed ogni qualvolta vi sia la necessità per l'adozione di atti e provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività politico-amministrativa; la convocazione del Consiglio comunale avviene su iniziativa del Presidente del Consiglio o per richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. In quest'ultimo caso la domanda deve essere presentata per iscritto con l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione.

Art. 56 Riunioni urgenti

1. Il Presidente convoca d'urgenza il Consiglio comunale nei casi di calamità naturali, per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori.
2. Quando la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio delibera di sedere in permanenza.
3. La convocazione d'urgenza ha luogo anche per deliberare provvedimenti strettamente necessari a garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, *laddove ne risulti la assoluta urgenza ed indifferibilità*.³⁵

CAPO II SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CONSILIARE

Sezione 1[^] - Convocazione

Art. 57 Data delle adunanze

1. Compete al Presidente, previa convocazione della Conferenza dei Capigruppo, fissare il giorno delle riunioni del Consiglio. Se la riunione della Conferenza dei Capigruppo dovesse andare deserta il Presidente del Consiglio può comunque fissare la data per la convocazione del Consiglio Comunale;
2. La riunione a richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al *Presidente*.³⁶

Art. 57-bis Adunanze

1. *Ai fini del presente regolamento, le sedute consiliari si distinguono in:*
 - a. *ordinarie - straordinarie - urgenti;*
 - b. *di prima convocazione - di seconda convocazione;*
 - c. *pubbliche - segrete.*
2. *Sedute ordinarie e sedute straordinarie: il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto; in particolare, sono ordinarie le sedute nelle quali*

³⁵ Comma integrato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

³⁶ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: bilancio di previsione e rendiconto della gestione; tutte le altre adunanze sono convocate in seduta straordinaria.

3. *Sedute urgenti: il Consiglio comunale è convocato d'urgenza nei casi di calamità naturali, per motivi di ordine pubblico, per l'osservanza di termini perentori, ovvero per motivi rilevanti e indilazionabili che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.*
4. *Sedute di prima e seconda convocazione: Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno nove Consiglieri, compreso il Sindaco. Nelle sedute di seconda convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza considerare a tale fine il Sindaco; le sedute di seconda convocazione dovranno tenersi non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta e chiusa anticipatamente per mancanza, anche sopravvenuta, di numero legale.*
5. *Sedute pubbliche e segrete: tutte le sedute consiliari sono pubbliche; può procedersi in "seduta segreta" per ragioni connesse all'ordine pubblico, ovvero qualora nella discussione siano presenti valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone; nel caso in cui la seduta - sussistendone i requisiti - debba trasformarsi in "segreta" nel corso del suo svolgimento, il Presidente del Consiglio sospende la seduta pubblica, invita le persone presenti ed estranee ad uscire dall'aula e dispone la ripresa dei lavori in "modalità segreta".³⁷*

Art. 58

Avvisi di convocazione

1. *La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avviso scritto, da notificarsi a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC di ciascun Consigliere comunale.*
2. *La consegna deve risultare dalla ricevuta di consegna prodotta dall'invio delle PEC.*
3. *L'avviso, con l'elenco di cui all'art. 62, deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, per le sedute ordinarie, e tre giorni prima, per quelle straordinarie; il computo dei giorni è fatto comprendendovi quelli in cui ha luogo la seduta.*
4. *Nei casi di urgenza, basta che l'avviso con l'elenco di cui all'art. 62 sia notificato ventiquattro ore prima, salva la possibilità per i tutti i Consiglieri di prendere visione della proposta di deliberazione. La mancata incolpevole conoscenza delle proposte di deliberazione legittima tutti i Consiglieri presenti a richiedere il differimento delle stesse al giorno seguente. Il Consiglio decide a maggioranza.*
5. *Per la notificazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni del comma precedente.*
6. *Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali.*
7. *Contestualmente alla convocazione, l'avviso di cui al presente articolo è pubblicato all'Albo pretorio on line.³⁸*

Art. 59

Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
 - b) l'indicazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;
 - c) la menzione della straordinarietà e/o urgenza, quando del caso;
 - d) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. Gli avvisi di convocazione della prima seduta successiva alle elezioni sono firmati dal Sindaco.

Art. 60

Avvisi di seconda convocazione

³⁷ Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

³⁸ Articolo sostituito con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

1. La seconda convocazione, che succede ad una prima precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.
2. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima è rimesso almeno 24 ore prima della seduta ai soli Consiglieri non intervenuti nella prima, sempre che altri oggetti non siano aggiunti all'ordine del giorno.

Art. 61
Avvisi per le sedute di aggiornamento

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve notificarsi, almeno 24 ore prima della riunione, ai soli Consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento, con riferimento alle presenze al momento di tale decisione.

Sezione 2^a - Ordine del giorno.

Art. 62
Compilazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal Presidente di concerto con il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai Consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.
3. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) *questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio);*
 - b) *approvazione verbali sedute precedenti;*
 - c) *deliberazioni attinenti al bilancio di previsione;*
 - d) *ratifica delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale;*
 - e) *petizioni popolari di cui al titolo III - capo I dello Statuto;*
 - f) *proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;*
 - g) *risposta ad interrogazioni ed interpellanze;*
 - h) *mozioni (con sintetica esposizione dell'oggetto);*
 - i) *affari da discutere in seduta segreta.*³⁹
4. All'ordine del giorno è allegato, per ogni oggetto iscritto, lo schema di deliberazione da sottoporre al Consiglio.
5. Nello schema di cui al precedente comma si devono inserire i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
6. Le proposte comportanti impegni di spesa devono essere corredate, dell'attestazione della relativa copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio finanziario.

Art. 63
Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno

1. Il Presidente può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.
2. Contro la decisione del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione della decisione stessa.
3. La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

³⁹ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

Art. 64

Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria comunale il giorno feriale successivo alla convocazione. Nei casi di riunioni urgenti il termine suddetto è di ventiquattro ore di giorno non festivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti.

Art. 65

Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'Albo pretorio on-line almeno due giorni prima a quello stabilito per la prima adunanza, salvo le riunioni urgenti per le quali il termine è di 24 ore prima.
2. Il Presidente del Consiglio dà disposizione affinché sia dato avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e/o mediante manifesti da affiggersi nelle località più frequentate con l'indicazione del luogo, dell'ora, del giorno e con tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ad eccezione delle convocazioni urgenti per le quali basta solo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Nei giorni di seduta del Consiglio la bandiera nazionale è esposta al Palazzo comunale.
4. *Le sedute del Consiglio, previa autorizzazione del Presidente, vengono riprese e diffuse con strumenti audiovisivi per garantire la partecipazione della cittadinanza anche non in presenza.*⁴⁰

Sezione 3ª - Adunanze.

Art. 66

Adunanza del Consiglio

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Segretario Generale prende nota dei Consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula.
3. Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Presidente.
4. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella di cui al comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti.

Art. 67

Numero legale

1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, tranne che la legge non prescriva maggioranze diverse.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente, alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui al precedente articolo 60, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri.

Sezione 4ª - Sedute.

Art. 68

Apertura della seduta

1. Il Presidente, ricevuta dal Segretario generale la comunicazione della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta; l'inizio dei lavori è preceduto dall'ascolto dell'Inno Nazionale *durante il quale tutti i Consiglieri ed i presenti dovranno rimanere in piedi ed in silenzio.*⁴¹

⁴⁰ Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

⁴¹ Comma integrato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

2. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 69

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima, *fatta eccezione per le interrogazioni ed interpellanze che saranno, viceversa, trattate nella successiva seduta consiliare ai sensi dell'art. 40, comma 4, del presente regolamento.*⁴²
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri comunali.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di Società in house;
 - lo statuto delle aziende speciali, Consorzi e Società in house;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - i programmi di opere pubbliche;
 - il conto consuntivo;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - le piante organiche e le relative variazioni;
 - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti;
 - strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti.
5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con

⁴² Comma integrato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 58 co. 5 del presente regolamento; Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti sulla richiesta di rinvio.

8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 70

Presidenza delle sedute

1. Il Presidente del consiglio presiede le riunioni di Consiglio comunale, salvo i casi di assenza e di impedimento e le eccezioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vice Presidente in mancanza di quest'ultimo al Consigliere anziano e via a tutti i Consiglieri secondo quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto.

Art. 71

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale; dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento tanto da parte dei Consiglieri quanto da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa.
2. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

Art. 72

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisce che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone. Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti delle persone;
 - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.
2. Alle sedute sia pubbliche che segrete partecipano anche gli assessori e i dipendenti comunali normalmente presenti ai lavori del Consiglio.

Art. 73

Nomina degli scrutatori

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente, qualora per alcuni argomenti è prevista la votazione segreta, sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nella votazione stessa, e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Almeno uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.

Art. 74
Verifica del numero legale

1. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale.
2. Ogni Consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
3. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.

Art. 75
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposte ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 76
Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
2. Su tali comunicazioni solo eccezionalmente, a richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati o di 2 Capi Gruppo, possono intervenire brevemente i Capi Gruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque, non può procedersi a deliberazioni.
3. Tuttavia sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 46.

Art. 77
Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale

1. All'inizio della seduta ogni Consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale - *che sarà tenuto a precisare prima di iniziare l'esposizione* -, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, di interpellanze e mozioni, salva diversa decisione del Presidente. Ogni Consigliere può intervenire sull'argomento per non più di 5 minuti.⁴³
2. Nessuna risposta è dovuta per gli interventi che non siano stati anticipati per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta. E' comunque fatta salva la diversa decisione del Presidente.
3. Nello svolgimento di lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.

Art. 78
Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio non può deliberare nessuna proposta o argomento non iscritti all'ordine del giorno.

⁴³ Comma integrato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

2. E' ammesso che un affare posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in quella seduta successiva purchè sia stato inserito nuovamente all'ordine del giorno.

Art. 79

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Tuttavia il Presidente, o ciascun Consigliere, può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi; se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata; diversamente essa è votata per alzata di mano.
3. Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o ad altro stabilito dal Consiglio, la trattazione e le deliberazioni di argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza di cui al comma 5 del precedente art. 58.
4. Qualora il Consiglio, con il voto di maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui al comma 4 del precedente art. 58.
5. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) discussione con interventi dei Consiglieri;
 - c) replica del relatore e degli intervenuti;
 - d) chiusura della discussione;
 - e) dichiarazione di voto;
 - f) votazione delle proposte;
 - g) proclamazione dell'esito della votazione.

Sezione 5ª - Discussione.

Art. 80

Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio ciascun Consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente o, in caso di opposizione il Consiglio con votazione per alzata di mano, senza discussione.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri.
5. Nel caso di cui al precedente comma, la discussione può continuare soltanto se la richiesta, dopo che abbiano parlato non più di un Consigliere a favore ed uno contro, sia stata respinta per alzata di mano.

Art. 81

Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Sindaco o dall'Assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro Funzionario del Comune o da un Consulente esterno.
4. La relazione con illustrazione della proposta deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non oltre 15 minuti, salvi casi di particolare rilevanza.
5. I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

Art. 82

Intervento dei Consiglieri

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola. E' tuttavia consentito lo scambio di turno fra i Consiglieri.
2. Il Presidente o almeno 10 Consiglieri possono proporre al Consiglio la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tal proposta possono prendere la parola un Consigliere a favore e uno contro; dopodiché il Consiglio decide per alzata di mano.
3. I Consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. Il tempo massimo a disposizione per l'intervento è di 10 minuti.
4. E' consentito un ulteriore intervento, non superiore ai 5 minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine, per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore o dalla Giunta e per dichiarazione di voto.
5. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
6. Nella ipotesi di cui al comma precedente il Consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide con immediata votazione per alzata di mano.
7. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.
8. I Consiglieri che chiedono la parola parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

Art. 83

Fatto personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta e/o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.⁴⁴
2. In tal caso il Consigliere che chiede la parola deve precisare in che consiste il fatto personale, ed ha il diritto di replicare per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
4. Il Consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un Comitato di Consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.
5. Il Presidente, sentita la Commissione dei Capi Gruppo, propone al Consiglio la costituzione di un Comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

Art. 84

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto comunale, del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. [...] Sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre 5 minuti, un Consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano.⁴⁵

Art. 85

Argomenti discussi in Commissione consiliare

1. All'inizio della discussione di una proposta di deliberazione, il Presidente dà comunicazione se l'argomento è già stato discusso nella competente Commissione consiliare e dell'esito riportato.

⁴⁴ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

⁴⁵ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

2. Tali argomenti, se già iscritti all'ordine del giorno, sono posti in votazione senza discussione.
3. *Qualora almeno un terzo dei Consiglieri presenti chieda che si discuta su alcuni di essi, il Presidente avvia la discussione che non potrà superare i 5 minuti.*⁴⁶

Art. 86
Presentazione di modifiche all'ordine del giorno e di emendamenti nel corso della discussione

1. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare per iscritto al Presidente non più di una modifica all'ordine del giorno sul medesimo oggetto; tale modifica non potrà essere discussa se richiede una sua istruttoria da parte degli uffici.
2. Ogni Consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

Art. 87
Discussione e votazione di emendamenti e di modifiche agli ordini del giorno

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
3. Le eventuali proposte di modifica ad un emendamento precedente, sono votati prima di quello principale.
4. Le modifiche ad un ordine del giorno sono illustrate secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
5. Ove siano presentati più modifiche sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
6. Gli interventi sugli emendamenti e sulle modifiche agli ordini del giorno non devono superare i 5 minuti.
7. L'approvazione di un emendamento o di una modifica ad un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario, fatto salvo il caso di un parere espresso in aula da parte del funzionario chiamato ad intervenire ai sensi dell'art. 78 del presente regolamento;

Art. 88
Pareri

1. Il Segretario Generale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che i pareri, prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e di qualsiasi norma avente forza di legge, siano inseriti alle proposte di deliberazione cui si riferiscono.
2. Qualora i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, se vincolanti, non fossero favorevoli il Consiglio Comunale non può adottare la deliberazione e se ne deve dare atto nel verbale;

Art. 89
Conclusione della discussione

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne riassume l'andamento e le proposte emerse.

⁴⁶ Comma sostituito con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

2. Successivamente nessun Consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere i propri emendamenti e le proprie modifiche agli ordini del giorno ai sensi del precedente art. 87.
3. Il Presidente, gli Assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e le modifiche agli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.

Sezione 6[^] - votazione

Art. 90 Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo Consigliere per gruppo; in tale intervento il Consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
3. E' consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constatare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.
4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i 3 minuti.⁴⁷

Art. 91 Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti; è tuttavia consentita l'adozione di sistemi elettronici.

Art. 92 Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale ad alta voce, per alzata e seduta per divisione.
3. Il Presidente preciserà in precedenza con quale forma si riterrà data l'approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta; ed ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicare il voto.
4. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario generale l'appello dei Consiglieri; questi rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.
5. Nella votazione per alzata e seduta i Consiglieri che approvano alzano la mano o si levano in piedi; quelli che non approvano non alzano la mano o restano seduti. I Consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.
6. Nella votazione per divisione i Consiglieri che approvano si raccolgono in una parte dell'aula e quelli che non approvano dall'altra parte. Gli astenuti formano un gruppo a sé.

Art. 93 Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone, così come precisato nell'art. 72.

⁴⁷ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

3. La votazione segreta può aver luogo con il sistema delle schede segrete o con quello delle palline bianche e nere. Il Presidente ha facoltà di far praticare l'uno o l'altro sistema, ma può rimettersi per la scelta al Consiglio.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" o "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati;
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non intende astenersi, ma non vuole votare, vota scheda bianca; lo spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario generale.
5. Nel sistema di votazione con palline:
 - a) le palline bianche, di regola, significano "approvazione"; quelle nere "disapprovazione";
 - b) per la scelta di persone si eseguirà la votazione per ciascun nominativo;
 - c) chi non intende votare dichiara di astenersi.
6. Nella votazione a schede segrete:
 - a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario generale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;
 - b) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 94 **Votazione per singole parti**

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 95 **Astensione facoltativa e obbligatoria dei Consiglieri dalla votazione**

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, nè dichiarano di astenersi.
2. I Consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta; ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interessi propri e di interessi, liti e contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile.
4. I Consiglieri astenuti a norma del precedente comma si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario generale per la registrazione a verbale.
5. I Consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.
6. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art. 96 **Approvazione delle proposte**

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente Regolamento.
2. La "maggioranza assoluta" corrisponde alle metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per "maggioranza assoluta" si intende il numero che, moltiplicato per 2, supera di uno il numero dei votanti stessi.
3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti.
4. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n° 142, e per ogni altro caso di nomina, si applica il principio della "maggioranza relativa", secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza di voti.
6. Quando in due votazioni libere per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma non si sia potuto raggiungere la maggioranza, si procede alla votazione di "ballottaggio" consistente nella concentrazione di voti sui due candidati che nella seconda votazione libera hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di età.

Art. 97

Votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma, la proposta verrà reiscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

Art. 98

Nomina di rappresentanti di maggioranza e di minoranza

1. Quando si devono nominare rappresentanti della maggioranza e minoranza consiliare, si procede mediante votazioni separate cui partecipano i rispettivi Consiglieri. Nel caso si debba procedere alla nomina di rappresentanza della sola maggioranza o minoranza, alla relativa votazione partecipano soltanto i Consiglieri di maggioranza o minoranza. Si applicano le norme di cui all'art. 96 del presente regolamento.

Sezione 7^A - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

Art. 99

Scrutinio

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete al Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati a norma del precedente art. 73.
2. La votazione deve ripetersi se l'accertamento di cui al comma precedente non è fatto con l'assistenza degli scrutatori.
3. La votazione deve, altresì, ripetersi quando gli scrutatori non concordano il numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei consensi.
4. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 96, comma 4, lett. c). Essi:
 - a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;
 - b) accertano il numero delle schede bianche;
 - c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.

5. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori, è consegnato subito al Presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.
6. L'assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della seduta.

Art. 100
Proclamazione dell'esito della votazione

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente - in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori a norma dell'articolo precedente - ne proclama il risultato con questa formula: "Consiglieri presenti n. .; astenuti n. ...; votanti n. ...". "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge" o altra similare.

Sezione 8^a - Disciplina delle sedute.

Art. 101
Attribuzioni del Presidente

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
 - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere nei casi di cui all'art. 103 del presente Regolamento e di proporre l'espulsione dall'aula;
 - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 102
Disciplina dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama pronunciandone il nome.
3. Il Consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, ha diritto ad avere la parola alla fine dell'argomento in discussione e prima della votazione.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. Il Consigliere, colpito dal provvedimento di cui al precedente comma, può appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio non sarà fatta menzione a verbale della nota di biasimo.
6. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, gli assessori o altri Consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta per 15 minuti, per poi riprendere i lavori.
7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide per alzata di mano.

Art. 103
Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi si alza; allora è sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio

sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'art. 58, comma 5, del presente Regolamento per i casi d'urgenza.

Art 104 **Disciplina del pubblico**

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella sala ove siedono il Presidente ed i Consiglieri.
2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare a capo scoperto ed in silenzio, *con abbigliamento consono*, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.⁴⁸
3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia municipale o alle altre forze dell'ordine di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della polizia municipale o delle altre forze dell'ordine.
4. In caso di oltraggio al Presidente, al Sindaco, agli assessori, ai Consiglieri ed agli agenti della polizia municipale e ai tutori dell'ordine, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 105 **Servizio di polizia durante la seduta**

1. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti municipali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
2. La forza pubblica può entrare nell'aula in caso di tumulto.

Sezione 9^a - Partecipazione degli assessori.

Art. 106 **Convocazione degli assessori**

1. Le disposizioni del presente Regolamento relativa ai Consiglieri sono estese agli assessori in quanto applicabili.
2. L'avviso di convocazione dei Consiglieri è spedito anche agli assessori.
3. Questi, che in aula prendono posto al tavolo della Presidenza, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
4. Gli assessori non concorrono in alcun caso alla formazione del numero legale e non hanno voto deliberativo.

Sezione 10^a - Partecipazione del Segretario, dei dirigenti e dei revisori dei conti.

Art.107 **Partecipazione del Segretario**

1. Il Segretario Generale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, partecipa alle riunioni del Consiglio e redige il verbale;
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il vice Segretario secondo l'art. 84 dello Statuto.
3. Il Segretario prende la parola soltanto dopo averne fatta richiesta dal Presidente; comunque non ha diritto di voto.

⁴⁸ Comma integrato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

Art. 108
Esercizio delle funzioni di segretario

1. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente, però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, con l'obbligo di fame espressa menzione nel verbale, qualora il Segretario generale debba assentarsi per i motivi di cui al successivo comma 3.
2. In tal caso il Segretario generale deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione e la deliberazione.
3. L'allontanamento del Segretario generale è obbligatoria, quando egli si trovi nelle condizioni di cui all'art. 95 del presente Regolamento.

Art. 109
Compiti del Segretario

1. Il Segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei Consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, concorre al regolare andamento dei lavori.
2. A richiesta del Presidente esprime il parere di legittimità sugli emendamenti alle proposte di deliberazioni; ove per il parere sia necessaria la consultazione dilleggi e della giurisprudenza, deve informarne il Presidente, che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.

Art. 110
Partecipazione dei funzionari

1. I funzionari debbono partecipare alle sedute di Consiglio quando sono in discussione argomenti che riguardino servizi di loro competenza.
2. I funzionari hanno diritto di intervento per esprimere il parere tecnico sugli emendamenti proposti in aula.
3. I funzionari prendono la parola su richiesta del Presidente; in ogni caso non hanno diritto di voto.
4. Il Consiglio comunale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 111
Partecipazione dei revisori dei conti

1. I membri del collegio dei revisori dei conti possono, su richiesta del Presidente, presenziare alle sedute consiliari, prendendo il posto loro riservato. La presenza del collegio dei revisori dei conti può essere chiesta anche da un gruppo consiliare.
2. I revisori prendono la parola:
 - a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
 - d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Sezione 11^a - Verbalizzazione

Art. 112
Redazione del processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta il Segretario redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio comunale.
2. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni.
3. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 113

Contenuto del verbale

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai Consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
2. il processo verbale deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
 - c) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando, il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati;
 - d) far constatare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.
3. Le discussioni che hanno luogo in seduta pubblica debbono essere registrate. Le registrazioni magnetiche possono essere ascoltate e richieste in copia da parte dei Consiglieri comunali, mediante richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio comunale;
4. I Consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale.
5. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.
6. Il Segretario non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive.

Art. 114

Firma dei verbali

1. I verbali delle sedute del Consiglio dopo la compilazione sono sottoscritti, previa lettura, dal Presidente e dal Segretario.

Art. 115

Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Il verbale viene depositato nella Segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri che possono prenderne visione.
2. Il verbale è letto nella seduta successiva, salvo impedimenti per la brevità del tempo tra una seduta e l'altra. Il Presidente, tuttavia, può proporre di darlo per letto, se nessun Consigliere chiede su di esso la parola per chiarire o puntualizzare il proprio intervento, senza però ritornare sul merito dell'argomento trattato.
3. Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.
4. L'approvazione del verbale, con votazione palese per alzata di mano, non costituisce atto deliberativo del Consiglio.

CAPO III

DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

Sezione 1ª - Disposizioni generali

Art. 116 Incarichi a Consiglieri

1. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra oggetti che esigono indagini ed esami speciali, riservandosi di decidere poi sulla base delle relazioni successivamente fatte all'intero collegio.

Art. 117 Ratifica delle deliberazioni d'urgenza

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta comunale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000, *dando atto*:
 - a) dell'esistenza dell'urgenza [...];
 - b) che oggetto della deliberazione da ratificare è una variazione di bilancio;
 - c) che la deliberazione è stata sottoposta a ratifica entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello di adozione.⁴⁹
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 118 Adozione delle deliberazioni

1. Il Consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votate, degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata ai sensi dell'art. 67 del presente Regolamento.
2. La deliberazione deve constare dei seguenti elementi essenziali:
 - a) della intestazione, da cui risultino le persone che hanno partecipato alla seduta ed all'approvazione della proposta;
 - b) del preambolo, contenente il richiamo alle istanze, alle proposte, agli atti istruttori del procedimento, ai pareri espressi dai responsabili dei servizi, nonché, quando del caso, alla attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del relativo servizio, ed inoltre agli articoli di legge, di statuto e di regolamento su cui l'atto si fonda;
 - c) della motivazione, consistente nella enunciazione dei motivi dell'atto ed avente il fine di esteriorizzare gli elementi di per sé meramente interni che determinano in concreto la volontà del Consiglio. La motivazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; tuttavia, non è richiesta per le deliberazioni a carattere normativo (statuto e regolamenti) e per quelli a contenuto generale (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, piani territoriali e urbanistici e programmi di attuazione, ecc.);
 - d) del dispositivo, che concreta la manifestazione di volontà e costituisce la parte precettiva dell'atto. Esso può articolarsi in più punti e più o meno ampiamente a seconda del contenuto e carattere del provvedimento.
3. Al conferimento della idoneità a produrre l'effetto giuridico della deliberazione possono concorrere elementi accidentali nelle forme tipiche
 - a) del termine per determinare il momento dal quale il provvedimento deve cominciare a produrre i suoi effetti (termine iniziale) o deve cessare la sua efficacia (termine finale);
 - b) della condizione, dal cui avverarsi si fa dipendere la efficacia (condizione sospensiva) o la cessazione della medesima (condizione risolutiva);

⁴⁹ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

- c) del modo, consistente in un obbligo a carico del destinatario del provvedimento, il cui inadempimento legittima l'amministrazione comunale ad un'azione per l'esecuzione dell'obbligo stesso o alla revoca dell'atto.

Art. 119

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate a cura del Responsabile del Servizio Segreteria Generale mediante trasmissione all'Ufficio Messaggi notificatori che si occupa della pubblicazione all'albo pretorio on line, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Il Messo notificatore certifica in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione;

Art. 120

Controllo, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari sono soggette al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi che esprimono il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
2. Nel caso di urgenza le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati. In tal caso le deliberazioni vengono immediatamente eseguite senza che siano trascorsi i 15 giorni della pubblicazione all'Albo.

Art. 121

Invalidità e nullità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni che manchino del soggetto, oggetto, volontà, contenuto e forma e quelle comportanti spese che non siano corredate dall'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, sono nulle.
2. Le deliberazioni viziata di incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere sono invalide.

Art. 122

Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni, che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.
3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.
4. Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.
5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotti.
6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:
 - a) che hanno carattere di atti strumentali del procedimento, (deliberazioni con le quali si esprimono pareri, si designano nominativi per determinati incarichi, ecc.);
 - b) che creano, a favore di determinati soggetti, diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della conversione di tali diritti in un risarcimento;
 - c) che esauriscono istantaneamente i loro effetti al momento della emanazione;
 - d) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta comunale.

Sezione 2^a - Particolari deliberazioni consiliari.

Art. 123

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 124

Sostituzione dei singoli assessori cessati dalla carica

1. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per qualsiasi altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale entro 20 giorni.

Art. 125

Adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 117 del vigente statuto comunale e della normativa vigente in materia;
2. Le proposte di cui al precedente comma, almeno quindici giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale, sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 126

Elezione del Collegio dei revisori dei conti

1. La nomina dei Revisori dei Conti dell'Ente avviene secondo l'iter previsto *dalle vigenti disposizioni di legge*.⁵⁰

⁵⁰ Comma modificato con deliberazione del C.C. n° 82 del 29.09.2022

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 127

Norma transitoria

1. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme del precedente ordinamento in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge;
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rimando alla normativa vigente in materia.

Art. 128

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che la deliberazione relativa è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.